Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 191

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 19 agosto 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 giugno 1936-XIV, n. 1521.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 418, contenente norme per l'uso degli apparecchi di radio-diffusione all'aperto e nei pubblici esercizi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 418, contenente norme per l'uso degli apparecchi di radio-diffusione all'aperto e nei pubblici esercizi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Ciano — Solmi — Benni

Visto, *il Guardasigilli:* Solmi.

LEGGE 4 giugno 1936-XIV, n. 1522.
Conversione in legge del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 654, relativo all'incarico al Ministero per la stampa e la propaganda della nomina della Commissione per la vigilanza sulle radio-diffusioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 654, relativo all'incarico al Ministero per la stampa e la propaganda della nomina della Commissione per la vigilanza sulle radio-diffusioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 8 giugno 1936-XIV, n. 1523.
Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 317, concernente la disciplina dell'acquisto e della distribuzione delle lane di produzione nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 317, concernente la disciplina dell'acquisto e della distribuzione delle lane di produzione nazionale, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

« Per agevolare la raccolta e la distribuzione della lana le organizzazioni economiche dei produttori hanno facoltà di raccogliere la lana per tenerla a disposizione dell'Autorità militare, a norma dell'art. 1, per distribuirla secondo le norme dello stesso articolo, previo apprezzamento da parte delle Commissioni di cui all'art. 6 ».

Il 1° comma dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

« Il prezzo della lana (base lavata a fondo) è ragguagliato, a seconda delle varie qualità, a quello medio dei vari tipi di lana quotati sui mercati, in base alle quotazioni correnti ai primi di aprile 1936. Il prezzo è per merce imballata franco magazzino di consegna ».

All'art. 7 è aggiunto il seguente comma:

« Nei casi di consegna della lana da parte delle organizzazioni di cui al 2° comma dell'art. 3, il pagamento ai produttori di lana sarà fatto direttamente dalle organizzazioni stesse ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 luglio 1936-XIV, n. 1524.
Istituzione dei gradi di primo seniore e di sottocapomanipolo per gli appartenenti alla Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 gennaio 1923-I, n. 31, che istituisce la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale;

Visto il R. decreto-legge 8 marzo 1923-I, n. 832, sulla costituzione e funzionamento della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, e tabelle annesse;

Visti il R. decreto-legge 15 marzo 1923-I, n 967, e la legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, relativi alla indennità di carica per gli ufficiali della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale in servizio permanente effettivo;

Visto il R. decreto-legge 4 agosto 1924-II, n. 1292, sull'ordinamento della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale;

Visto il R. decreto-legge 11 aprile 1926-IV, n. 663, convertito nella legge 25 giugno 1926-IV, n. 1183 sull'indennità da corrispondersi agli appartenenti alla Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale;

Visto il regolamento di disciplina del Regio Esercito e tabelle annesse, approvato con R. decreto 24 giugno 1929-VII;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica di concerto coi Ministri per le colonie e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Sono istituiti per la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale i gradi di primo seniore e sottocapomanipolo.

Il grado di primo seniore è equiparato a quello di tenente colonnello del Regio esercito, di capitano di fregata della Regia marina e di tenente colonnello della Regia aeronautica.

Il grado di sottocapomanipolo è equiparato a quello di sottotenente del Regio esercito, di guardiamarina della Regia marina e di sottotenente della Regia aeronautica.

Art. 2. — Il conferimento dei gradi di primo seniore e di sottocapimanipolo può essere fatto anche agli appartenenti alle specialità Milizia ferroviaria e postelegrafica.

Agli appartenenti al ruolo sanitario non può essere conferito in nessun caso il grado di sottocapomanipolo.

Le norme seguenti non riguardano i primi seniori ed i sottocapimanipolo dei reparti di Camicie Nere facenti parte integrante dei Regi corpi di truppe coloniali, per i quali rimangono in vigore le disposizioni degli speciali ordinamenti.

Art. 3. — Il grado di primo seniore è conferito:

a) per avanzamento, ai seniori aventi almeno quattro anni di grado;

b) per nomina, ai pari grado delle altre Forze armate, di cui all'articolo primo.

Non si accede al grado di console se non dopo una permanenza minima di tre anni nel grado di primo seniore.

Le promozioni sono subordinate all'esistenza delle vacanze nel grado superiore.

Art. 4. — Il grado di sottocapomanipolo è conferito:

a) per avanzamento, agli aspiranti ufficiali dell'Opera nazionale Balilla e dei Fasci giovanili di combattimento aventi almeno due anni di qualifica, e — nella proporzione di uno ogni quattro altre nomine — ai sottufficiali della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale in servizio da almeno cinque anni, i quali superino appositi esperimenti per titoli e per esami;

b) per nomina, ai pari grado delle altre Forze armate, di cui all'articolo primo, ed ai cittadini che hanno adempiuto agli obblighi di leva e sono in possesso di una licenza media di 2° grado o superiore.

Non si accede al grado di capomanipolo se non dopo una permanenza minima di due anni nel grado di sottocapomanipolo.

Il grado di capomanipolo, che può essere conferito ai tenenti delle altre Forze armate, può essere conferito anche ai sottotenenti, da almeno quattro anni, delle altre Forze armate.

Art. 5. — I primi seniori ed i sottocapimanipolo possono essere assegnati a tutti i comandi o cariche per le quali sono previsti rispettivamente i gradi di console o di seniore e di capomanipolo dalle tabelle *B* e *C*, annesse al R. decreto 8 marzo 1923,-I, n. 832.

I posti in servizio permanente per i nuovi gradi saranno coperti, a mano a mano che si verificheranno vacanze e salvo i minimi di permanenza di grado previsti per l'avanzamento dei seniori e degli aspiranti:

a) per i primi seniori, riducendo gradualmente di un quarto gli organici dei gradi di console e di seniore, previsti dalle tabelle organiche sopra citate;

b) per i sottocapimanipolo, riducendo gradualmente di un terzo gli organici del grado di capomanipolo, previsti dalle stesse tabelle.

In ogni caso il numero totale dei primi seniori in s. p. e. non potrà mai superare quello dei sottocapimanipolo in s. p. e.

Art. 6. — Gli assegni al lordo delle ritenute erariali e delle riduzioni fissate dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-VIII, n. 1491 e 14 aprile 1934-XII, n. 561, sono stabiliti nella seguente misura:

		Primo seniore in S. P. E.	Sottocapomanipolo in S. P. E.
Indennità di carica	Celibi o vedovi senza prole	L. 17.500 annue	L. 8.300 annue
	ammogliati o vedovi con prole	» 17.860 annue	» 8.660 annue
Indennità militare		» 5.200 annue	» 2.400 annue
Speciale indennità mensile in luogo della indennità di carica e militare (Regi decreti-legge 24 settembre 1923-I, n. 2146, e 3 gennaio 1926-IV n. 51)		» 500 mensili	» 200 mensili (al lordo delle riduzioni)

Art. 7. — Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1936-XIV.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 376, foglio 63. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 luglio 1936-XIV, n. 1626.
Approvazione della convenzione 4 giugno 1936-XIV con la quale viene risoluta la concessione della ferrovia Castelbolognese-Riolo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visto il Nostro decreto 14 ottobre 1932, n. 1496, convertito nella legge 8 maggio 1933, n. 624;

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione 4 giugno 1936-XIV, stipulata tra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della Società Anonima Ferrovia Val Senio per la risoluzione della concessione della ferrovia Castelbolognese-Riolo, accordata alla detta Società mediante convenzioni 22 novembre 1911 e 12 gennaio 1915, approvate e rese esecutorie con Nostri decreti 22 luglio 1912, n. 913 e 31 gennaio 1915, n. 170.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 376, foglio 64. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 25 luglio 1936-XIV.
Incarico all'Opera nazionale Balilla di fornire, per il triennio 1938-XVI - 1940-XVIII, alle Amministrazioni provinciali i contrassegni della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale e sui velocipedi.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto in data 15 novembre 1933-XII con il quale venne incaricata l'Opera nazionale Balilla di fornire, per il triennio 1935-XIII - 1937-XV, alle Amministrazioni provinciali i contrassegni per la riscossione della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale e sui velocipedi;

Ritenuta l'opportunità di confermare, per un altro triennio, all'anzidetta Opera nazionale Balilla l'incarico della fornitura dei su accennati contrassegni;

Visto l'art. 224 del testo unico delle disposizioni di legge per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è incaricata di fornire, anche per il triennio 1938-XVI - 1940-XVIII, alle Amministrazioni provinciali i contrassegni per la riscossione della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale e sui velocipedi, nei tipi ed al prezzo che saranno fissati dal Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze.

Il numero dei contrassegni per i velocipedi da porsi a disposizione delle Prefetture del Regno, per i servizi segreti di pubblica sicurezza, a' termini del secondo comma dell'art. 224 del testo unico 14 settembre 1931-IX, n. 1175, è stabilito complessivamente in 5000 esemplari all'anno.

Roma, addì 25 luglio 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1936 - Anno XIV
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 52. — GUALTIERI.

(3433)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1936-XIV.
Revoca dell'Ordinanza ministeriale 31 luglio 1935-XIII relativa all'obbligo della visita veterinaria del bestiame non destinato ai pubblici macelli.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduta la propria Ordinanza 31 luglio 1935-XIII, con la quale, a causa della diffusione assunta dall'afta epizootica in alcune Provincie della Valle Padana, si rendeva obbligatoria la visita veterinaria, al momento dello scarico, del bestiame bovino, ovino, caprino e suino, trasportato da un Comune all'altro per ferrovia, tranvia od autoveicoli;

Constatato che le condizioni sanitarie del bestiame in dette Provincie, nei riguardi dell'afta epizootica, sono notevolmente migliorate per cui non appare più necessaria l'applicazione delle speciali misure sanitarie;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con R. decreto 10 maggio 1914, n. 533;

Decreta:

L'Ordinanza ministeriale 31 luglio 1935-XIII è revocata.

S. E. il Governatore di Roma e le LL. EE. i Prefetti del Regno sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 11 agosto 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(3432)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con nota del 5 agosto 1936, n. 4678, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1386, riguardante la modifica all'art. 219 del testo unico per la Finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175.

(3434)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni, con lettera in data 13 agosto 1936 ha inviato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1426, concernente una nuova assegnazione di fondi ai Magazzini generali di Trieste e di Fiume, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 luglio 1936-XIV.

(3436)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 142 — Numero del certificato provvisorio: 11313 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 7 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: Grossule Gaetano fu Cesare, da Roverè Veronese — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 143 — Numero del certificato provvisorio: 2738 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 22 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: Merlini Arcadio fu G. B., da Zeiro (Verona) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 147 — Numero del certificato provvisorio: 15005 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: Fenzi Zeno fu Francesco, da Verona — Capitale: L. 600.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 148 — Numero del certificato provvisorio: 12803 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: Boscagin Giovanni fu Eugenio, domiciliato in Albaredo d'Adige — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 149 — Numero del certificato provvisorio: 22548 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 27 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: Longo Apollinare di Ferdinando, domiciliato in Albaredo d'Adige — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 151 — Numero del certificato provvisorio: 2877 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 22 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: Ceolini Emilio fu Michele, domiciliato a Correzzo di Gazzo Veronese (Verona) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 152 — Numero del certificato provvisorio: 2890 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 22 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: Sbizzera Pietro fu Efrem, domiciliato a Correzzo di Gazzo Veronese — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 153 — Numero del certificato provvisorio: 4505 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 4 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: Segala Alessandro fu Alirse, domiciliato a Correzzo di Gazzo Veronese — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 157 — Numero del certificato provvisorio: 18071 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: Ferrari Giuseppe fu Pietro, domiciliato a Badia Calavena (Verona) — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 160 — Numero del certificato provvisorio: 3202 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 27 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: Adami Silvano fu Pietro, domiciliato a Pontepassero (Verona) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 161 — Numero del certificato provvisorio: 2609 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 12 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Campobasso — Intestazione: Cassa di risparmio di Isernia — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 161 — Numero del certificato provvisorio: 3252 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 14 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Campobasso — Intestazione: Cassa di risparmio di Isernia — Capitale: L. 1400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 162 — Numero del certificato provvisorio: 22553 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: Albertini Albino fu Albino, da Caldiero (Verona) — Capitale: L. 100.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 30 maggio 1936 - Anno XIV

(1463) p. *Il direttore generale*: POTENZA.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Nomina del presidente della Commissione centrale delle ricevitorie postali telegrafiche e conferma del medesimo nella carica di membro effettivo del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Con R. decreto 9 luglio 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1936, registro n. 13 Ufficio riscontro poste, foglio n. 138, su proposta del Ministro per le comunicazioni, il gr. uff. avv. Ferdinando Rocco, consigliere di Stato, è nominato presidente della Commissione centrale delle ricevitorie postali telegrafiche e confermato nella carica di membro effettivo del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi.

(3376)

Nomina del presidente dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici, a membro effettivo del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Con R. decreto 9 luglio 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1936, registro n. 13 Ufficio riscontro poste, foglio n. 137, su proposta del Ministro per le comunicazioni, l'on. senatore cav. di gr. cr. avv. Roberto De Vito, presidente dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici, è nominato membro effettivo del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi.

(3377)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comuni fillosserati.

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nel territorio del comune di Montefalco, in provincia di Perugia, con decreto in data 28 luglio 1936-XIV, sono state estese al territorio del detto Comune le norme contenute nell'art. 6 della legge 18 giugno 1931, n. 987, e negli art. 15 e 19 del relativo regolamento approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1700.

(3379)

Fusione del Consorzio di Val di Chiana e Tresa con il Consorzio di Val di Chiana Romana (Siena).

Con R. decreto 5 dicembre 1935, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1936 al registro 2, foglio 66, è stata effettuata la fusione del Consorzio di Val di Chiana e Tresa con il Consorzio di Val di Chiana Romana ed è stato nominato commissario straordinario del nuovo ente il dott. Luigi Maria Bologna.

(3381)

Nomina del commissario straordinario per il Consorzio della Val di Chiana Romana (Siena).

Con R. decreto 2 aprile 1936, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio succ. al registro 9, foglio 54, l'avv. Nicola Battazzi è stato nominato commissario straordinario del Consorzio della Val di Chiana Romana, in sostituzione del precedente commissario dott. Luigi Maria Bologna.

(3382)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.